

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

### Denominata NOSODI

#### ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

NOSODI

con sede in via Cesare Salvestroni, 6 – 56123 nel Comune di Pisa

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.  
La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) **Produrre, allestire e rappresentare** concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- b) **Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte** anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- c) **Divulgare attraverso** tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- d) **Valorizzare ogni risorsa** che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- e) **Svolgere attività di consulenza e collaborazione** con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- f) **Proporsi come specifico punto di riferimento** e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- g) **Organizzare iniziative culturali** a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- h) **Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato** estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- i) **Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi culturali** assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi teatrali.
- l) Organizzare e svolgere laboratori e percorsi, volti all'accrescimento culturale e umano della persona.
- m) valorizzare e sponsorizzare, nel limite del possibile, le iniziative culturali intraprese singolarmente dai soci.
- n) **Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati** per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- o) **Promuovere specifici progetti di innovazione** della fruizione.

#### ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
3. Ci sono 2 categorie di soci:  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,  
sostenitori: sono coloro che non versano la quota di iscrizione, dunque non si avvalgono delle attività proposte dall'associazione, ma supportano la stessa e le sue finalità.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, per mezzo del tacito rinnovo, fermo restando il diritto di recesso. Qualora il socio desideri cambiare categoria, dovrà farlo presenta prima del tacito rinnovo.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

#### ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci,
  - Consiglio direttivo,
  - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno due volte l'anno, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
  2. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.
  3. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
  4. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
  5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
  7. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti; si riconoscono le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario, quinto membro.
2. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni, a parte diversa indicazione per le cariche specifiche, e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
3. Il quinto membro del consiglio direttivo è nominato dall'assemblea e resta in carica per un anno, al termine del quale bisogna procedere con nuova nomina. Non c'è limite di rielezione.
4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
7. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.
8. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati,
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
  - e. partecipazione a bandi
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.